



FORNITURA E POSA IN OPERA DI 31 PARABORDI CILINDRICI PRESSO GLI ACCOSTI 1-2-3 e 5 DEL PORTO DI PORTOVESME

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(ALLEGATO 3)

Scopo del presente progetto è quello di installare nuovi parabordi nella banchina commerciale del porto di Portovesme.

La dislocazione dei parabordi, siano essi da sostituire, da spostare o intervenire eliminando Golfari e catene obsolete, le operazioni puntuali da eseguire per la fornitura e posa in opera, sono rappresentate nelle tavole allegate al presente capitolato.

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la "Fornitura e Posa in opera di nr. 31 parabordi cilindrici (lg2000x Ø1000xØ500) e l'esecuzione delle opere necessarie per la loro posa presso gli accosti 1-2-3 e 5 del Porto di Portovesme".

L'appalto consiste nell'esecuzione delle seguenti attività principali:

- 1) Smontaggio Parabordi esistenti e accantonamento degli stessi in un'area indicata dalla D.L.;
- 2) Esecuzione di fori lungo la banchina per inghisaggio dei golfari di supporto parabordi;
- 3) Fornitura e posa in opera di parabordi cilindrici in gomma, comprese le catenarie e la bulloneria di fissaggio, sulle banchine di cui agli accosti 1-2-3- e 5.
- 4) Recupero di parabordi e catenarie tranciati, giacenti sul fondale, caratterizzazione e conferimento a discarica autorizzata.

La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'offerente di aver esaminato le



prescrizioni, le condizioni e le finalità tecniche indicate nel presente capitolato e di accettarle senza riserva. Implica inoltre la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che regolano il presente appalto. In particolare, l'offerente è a conoscenza che i lavori dovranno essere realizzati senza sospendere le attività e la viabilità che si svolgono nelle aree limitrofe a quelle in cui l'opera sarà realizzata.



L'impresa che risulterà aggiudicataria risponderà nei confronti dell'Ente appaltante della perfetta esecuzione dei lavori e della piena rispondenza delle opere alle rispettive finalità, assumendosi conseguentemente la responsabilità del buon funzionamento delle opere stesse, con l'impegno tassativo di provvedere a proprie cura e spese e senza diritto di rivalsa a tutto quanto possa comunque occorrere per garantire all'Ente appaltante il raggiungimento dei fini proposti. Pertanto, durante l'esecuzione dei lavori, l'impresa non potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

L'appalto è inquadrato come fornitura e posa in opera e consiste nella fornitura e posa in opera di 31 parabordi cilindrici delle dimensioni di ~2000x Ø1000x Ø500 (+/-3%, tolleranza dimensionale del parabordo a manicotto in gomma), presso gli accosti 1 – 2 – 3 – e 5 del porto di Portovesme. (vedasi tavole Allegate), previa rimozione dei parabordi obsoleti e inutilizzabili, incluso il conferimento a discarica di questi ultimi.

Articolo 2 - Modalità ed ammontare dell'appalto

L'appalto sarà affidato a corpo, mediante procedura aperta ex art.71 che sarà aggiudicata col criterio del prezzo più basso ex art. 108 comma 3, del D.lgs. 36/2023.

L'importo posto a base di gara è pari ad € 647.770,82 oltre € 2.308,13 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 650.078,95, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9.6 del DPR 633/72.

FORNITURA

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Importo fornitura e posa | € 647.770,82 |
| Costi per la sicurezza | € 2.308,13 |
| Sommano | € 650.078,95 |

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

| | |
|--|--------------------|
| Imprevisti | € 50.000,00 |
| Spese tecniche relative al CSE, incentivi per funzioni tecniche (art.45 d.lgs.36/2023) | € 13.000,00 |
| Spese di gara e per commissioni aggiudicatrici | € 500,00 |
| Sommano somme a disposizione | € 63.500,00 |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| IVA sulla fornitura (22%) | € 143.017,37 |
| Somma IVA | € 143.017,37 |
| Totale Intervento | € 856.596,32 |

Resta anche a cura e spese dell'appaltatore l'obbligo di:

- adempiere a tutto quanto altro necessario per ottenere dagli uffici competenti il rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni e nullaosta necessari per l'inizio, l'esecuzione di tutte le opere previste in progetto (Capitaneria di Porto, Demanio Marittimo, ecc.); anche se si verificheranno dei ritardi nell'ottenimento dei suddetti permessi, autorizzazioni, concessioni e nullaosta necessari per la realizzazione delle opere in progetto, viene escluso comunque il diritto dell'appaltatore ad ottenere maggiori compensi di qualunque tipo ovvero proroghe o protrazioni del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

Articolo 3 - Durata dell'appalto

Valutati i tempi per la fornitura dei parabordi in gomma, che possono sovrapporsi ai tempi di costruzione dei supporti e delle catenarie, alla luce di quanto emerso durante svariate ricerche di mercato eseguite, dall'ufficio scrivente, si ritiene congruo indicare come tempo complessivo per fornitura ed esecuzione della posa in opera, dei manufatti in oggetto:

- **Giorni solari consecutivi 120** per completare la fornitura e trasporto in loco di Parabordi in gomma e supporti metallici (consegnati nel Porto di Portovesme)
- **giorni solari consecutivi 60** per l'installazione dei parabordi nelle banchine del porto di Portovesme, a decorrere dalla data del verbale di avvio della fornitura.

Per complessivi 180 giorni decorrenti dal verbale di avvio fornitura.

Vedasi cronoprogramma (TAVOLA 5)

La fornitura e l'installazione dovrà essere eseguita con regolarità in modo che l'intera fornitura sia compiuta nei termini contrattuali e non potranno essere concesse proroghe.

Al termine delle opere e durante le lavorazioni, il DEC provvederà alla verifica in contraddittorio sia delle forniture che delle installazioni eseguite.



Articolo 4 - Descrizione forniture e posa in opera

Il progetto prevede la fornitura e posa in opera di nuovi parabordi in gomma aventi le caratteristiche tecniche dettagliatamente descritte nelle tavole tecniche allegate, costituiti da manicotto in gomma completo di accessori metallici (zincati a caldo) per l'ancoraggio alla banchina, da installare presso gli accosti 1-2-3- e 5, delle banchine del porto di Portovesme, osservando rigorosamente quanto riportato nelle tavole allegate:

TAVOLA 1: Planimetria interventi puntuali - accosti -1 – 2 – 3 -

TAVOLA 1A: Planimetria interventi puntuali - accosto – 5 –

TAVOLA 2: Accessori metallici per parabordi in gomma a manicotto - Dim: $\varnothing 1000 \times \varnothing 500 \times$ lg. 2000 mm

TAVOLA 3: Accessori metallici per parabordi in gomma a manicotto - Dim: $\varnothing 600 \times \varnothing 300 \times$ lg 1500 mm

TAVOLA 4 Elenco interventi puntuali e forniture

TAVOLA 5: Cronoprogramma

ALLEGATO 1: Computo metrico nuovi parabordi Portovesme

ALLEGATO 2 - Computo metrico costi della sicurezza parabordi Portovesme

ALLEGATO 3 - DISCIPLINARE TECNICO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (il presente)

Articolo 5 - Modifica del contratto in fase di esecuzione

Si applica l'art. 120 del Codice.

Ai sensi del comma 9 del succitato art.120, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'AdSP può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 6 - Consegna Fornitura

La consegna e l'installazione delle forniture oggetto di affidamento avverrà secondo le modalità previste dal Dlgs 36/23.

Il termine per l'ultimazione decorrerà dalla data del verbale di avvio delle forniture.

Negli stessi termini l'amministrazione provvederà a rendere disponibili le aree per stoccaggio materiali e per l'esecuzione delle installazioni affidate.



Art. 7 - Subappalto

È possibile cedere in subappalto lavorazioni o parte di esse secondo quanto disposto dall'art. 119 commi 4,5, del Dlgs 36/23, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Articolo 8 - Responsabilità per danni

L'Appaltatore è responsabile dei danni arrecati all'AdSP, ai suoi dipendenti ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei propri collaboratori, dei propri ausiliari in genere e di chiunque si avvalga nel corso dell'esecuzione del contratto. Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose dell'Appaltatore saranno sempre a suo carico.

Pertanto, l'Appaltatore solleva espressamente l'AdSP da responsabilità per tutti i danni, diretti ed indiretti, che dovessero verificarsi nei confronti di chiunque, in dipendenza o in relazione alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato. L'Appaltatore, prima dell'avvio delle prestazioni previste in contratto, contrae adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione delle stesse e ne consegna copia all'AdSP. Resta comunque ferma l'intera ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore anche per eventuali danni eccedenti i massimali della polizza di cui sopra; l'Appaltatore assume a proprio carico l'intero onere economico di franchigie eventualmente previste nella predetta polizza.

- Vedasi clausole di polizza assicurativa e fideiussioni (nel bando di gara).

Art. 9 - Disciplina nel cantiere

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva delle installazioni con personale tecnico specializzato con ritrovata capacità e adeguato numericamente alle necessità, attrezzature e mezzi idonei, in modo da garantire l'esecuzione delle lavorazioni nei tempi stabiliti dal presente capitolato tecnico.

Articolo 10 - Responsabilità dell'appaltatore, oneri ed obblighi

La messa in opera deve essere eseguita a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei termini contrattuali, degli elaborati tecnici e di quanto disposto dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

La direzione tecnica del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa affidataria, o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore.



Incluso negli oneri dell'appaltatore vi è l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento delle attività necessarie per la messa in opera nel rispetto delle norme legislative e regolamenti vigenti, delle scadenze contrattuali con particolare riferimento a:

- eventuali prescrizioni della Capitaneria di Porto del porto di Portovesme
- predisposizione del piano operativo di sicurezza (POS)
- tempestiva elaborazione presentazione e rispetto del programma di installazione
- presentazione delle certificazioni di tutti i materiali forniti in cantiere
- obbligo di conferimento e trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta prodotto dagli smontaggi e dalle demolizioni
- Obbligo, ultimata la messa in opera, di ripristino Dello Stato dei luoghi ed alla eliminazione di ogni materiale residuo e/o di risulta.

Si precisa infine che le attività di installazione dovranno essere eseguite, garantendo le regolari attività portuali del porto di Portovesme, predisponendo in collaborazione con i programmi delle imprese portuali le operazioni che possono essere eseguite pur garantendo la viabilità la movimentazione dei mezzi e delle gru, atte allo scarico e carico delle navi.

Articolo 11 - Prescrizioni sui materiali

Parabordi cilindrici in gomma / cylindric fender

I parabordi dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- DIMENSIONI: lunghezza 2000 x Øe1000 x Øi500 Tolleranza +/- 4%
- Energia assorbita: 224 kN (valore per metro 112 kN - Toll.+/-10%)
- Reazione 110 kN (valore per metro 550 kN - Toll.+/-10%)

Accessori metallici per parabordi in gomma

Tutti i materiali forniti e utilizzati per la costruzione dei supporti metallici devono essere di ottima qualità, privi di difetti e certificati dal produttore. Conformemente a quanto indicato nelle tavole tecniche e nel presente C.S.A. Tutte le saldature devono essere eseguite a regola d'arte da personale qualificato. La zincatura a caldo deve essere eseguita per immersione in bagno di zinco previo apposito decapaggio, deve essere conforme alla norma *UNI EN ISO 1461*.



Accessorio per parabordo in gomma tipo Pirelli o simile, costituito da manicotto in gomma completo di accessori metallici per l'ancoraggio alla banchina, che comprende:

- Tubo di acciaio senza saldatura, zincato a caldo per immersione
- Grilli, catene e golfari di ancoraggio zincati
[Come dettagliatamente riportato nelle Tavole 2 e 3 dei disegni costruttivi allegati]
- Resine per inghisaggi

Resine per fissaggio parabordi in gomma

Le modalità di infissione dei golfari di supporto dei parabordi devono essere eseguite a perfetta regola d'arte. Si procede con apposito macchinario forante (carotatrice orizzontale) all'esecuzione di un foro Ø80mm per una profondità di circa 510mm (10 mm in più della lunghezza del golfare).

L'ancorante chimico dovrà essere del tipo tixotropico, a base di resina epossidica, bicomponente, idoneo per la vicinanza all'ambiente marino, deve essere altamente performante, idoneo per ancoraggi ad elevate prestazioni, sottoposte a carichi elevati, idonee all'infissione sia nella pietra che nel calcestruzzo.

Previa accurata pulizia del foro si procede all'inghisaggio del Golfare utilizzando esclusivamente resine approvate per l'impiego dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto, previa presentazione della scheda tecnica e caratteristiche che dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni:

- Resistenza alla compressione ~ 95 N/mm² (constatata dopo 7 giorni, +20 °C) (ASTM D695)
- Resistenza alla flessione ~ 45 N/mm² (constatata dopo 7 giorni, +20 °C) (ASTM D790)
- Resistenza a trazione ~ 23 N/mm² (constatata dopo 7 giorni, +20 °C) (ASTM D638)
- Modulo di elasticità (a trazione) ~ 5 500 N/mm² (constatata dopo 7 giorni, +20 °C) (ASTM D638)
- Tipo *Sika AnchorFix®-3030* o con caratteristiche tecniche simili o migliorative.



Articolo 12 - Certificazione di fabbrica dei materiali

Dovranno essere consegnate, **preventivamente**, per approvazione della Direzione dell'Esecuzione del Contratto, le schede tecniche dei materiali, e, dopo gli ordinativi, i certificati secondo la norma EN 10204:2005 ovvero **Certificato 3.1** (*certificato di collaudo ex 3.1 B*): dichiarazione di conformità del materiale da parte del costruttore, (o per le opere metalliche di carpenteria), dal trasformatore sulla base di test eseguiti su campioni dello stesso.

Tali certificati saranno completi di: - Indicazione dell'acciaieria di produzione, Indicazione dell'acquirente, Tipologia del materiale e relativa sigla, Identificazione della colata e del lotto, Composizione chimica della colata, Test di resistenza (elasticità, rottura, durezza), Norme di riferimento dimensionali - (ove applicabili).

I certificati non sono ritenuti accettabili se redatti dal venditore distributore e/o importatore intermediario così come in caso di modifiche o alterazioni. La corretta emissione di **certificazione 3.1** prevede infatti completa trasparenza nei vari passaggi tra produttore e utilizzatore finale.

La richiesta del certificato **EN 10204 3.1** deve essere necessariamente riportata in fase d'ordine per permettere al fornitore/costruttore/fabbricante, durante la preparazione dell'ordine, di dare evidenza del controllo delle colate fornite all'acquirente (in questo modo non ci sono incongruenze tra il materiale fisicamente consegnato al cliente e il relativo certificato emesso).

I materiali, (comunque corrispondenti alle indicazioni di progetto o migliorative), che si intendono acquistare per l'espletamento della fornitura devono essere di buona qualità, deve essere rintracciata la provenienza, certificati nelle modalità e tempi sopraesposti. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto darà il proprio benestare per iscritto.

Articolo 13 - Certificazione delle opere

L'appaltatore è obbligato a produrre la certificazione di omologazione nonché a consegnare copia dei certificati di fabbricazione dei materiali impiegati, in aderenza alla normativa di riferimento in originale ovvero in copia conforme, unitamente ad una dichiarazione redatta, nelle forme dell'autocertificazione, attestante la corrispondenza tra i materiali posati in opera e le certificazioni prodotte dal fabbricante nonché la corretta posa in opera degli stessi.



L'appaltatore è tenuto a rilasciare garanzia di manutenzione per tutti i vizi ed effetti costruttivi che dovessero insorgere fino a due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura in opera, con l'obbligo alla sostituzione, in forma totalmente gratuita e senza alcun costo per l'ente committente, di tutte le parti e componenti che dovessero risultare viziate o difettose fatta eccezione per le sole irregolarità derivanti da uso improprio dei manufatti.

A discrezione della Direzione dell'Esecuzione del Contratto, potranno essere effettuate prove di collaudo sui materiali tendenti ad accertare la corrispondenza qualitativa e quantitativa nonché tutte le prescrizioni contrattuali.

I controlli e le verifiche eseguite dal committente nel corso dell'appalto non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Detti controlli, non escludono la responsabilità dell'appaltatore né per la conservazione a cui lo stesso è tenuto, né per la garanzia, o per tutti i vizi e difetti costruttivi controllati nel corso dell'appalto.

Non saranno messe in contabilità le voci che richiedano la posa di materiali per i quali la Direzione dell'Esecuzione del Contratto ha richiesto prove per la determinazione di specifiche caratteristiche tecniche e fisiche e per le quali non sia stato consegnato il relativo certificato di prova in originale che documenti la corrispondenza alle indicazioni di capitolato.

Non saranno inoltre ammesse in contabilità le voci che richiedono la posa di materiali per i quali siano previste dalla norma delle prove dei controlli specifici.

I supporti metallici e le catenarie dovranno essere ispezionati dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto al fine di verificarne la qualità e il rispetto delle prescrizioni costruttive nonché la corretta esecuzione della zincatura a caldo per immersione.



Articolo 14 - Penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'AdSP a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il RUP potrà applicare le seguenti penali:

- ritardato avvio: verrà addebitata all'Appaltatore una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e, comunque, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 126, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

- fornitura parziale: oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata fornitura, verrà addebitata all'Appaltatore una penale pari allo 0,4 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni mancata fornitura (ogni parabordo mancante) e, comunque, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 126, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

A seguito dell'avvenuta applicazione di n. 3 penali per mancato o irregolare adempimento della fornitura o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione della fornitura, l'AdSP si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., in via stragiudiziale, con contestuale incameramento della cauzione salvo il diritto a ottenere la penale e ad agire per il diritto di risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

Ogni inadempimento sarà contestato all'Appaltatore a mezzo pec. Sarà concesso un termine di 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; allo spirare di tale termine, in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse non siano ritenute accoglibili, il RUP procederà all'applicazione della penale. L'importo della penale applicata sarà trattenuto, a scelta dell'AdSP, sul pagamento immediatamente successivo alla verifica dell'infrazione/disservizio oppure sull'importo cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Inoltre, gli importi delle penali potranno essere addebitati su eventuali ulteriori crediti dell'Appaltatore dipendenti da altri contratti.

Articolo 15 - Pagamenti

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) – da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.



I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo saranno effettuati, entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura da parte dell'Appaltatore e previa verifica della regolarità fiscale e contributiva, secondo le seguenti modalità:

1° tranche: all'avvenuta installazione di n. 10 parabordi;

2° tranche: all'avvenuta installazione di ulteriori n. 10 parabordi

3° tranche e rata di saldo: all'ultimazione dell'installazione dei restanti n. 11 parabordi, all'esito positivo della verifica di conformità di tutte le forniture, alla consegna dei certificati dei materiali, nonché alla consegna di copia dei formulari attestanti gli avvenuti smaltimenti.

Articolo 16 - Risoluzione Contratto

L'AdSP ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e secondo le previsioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 17 - Controversie

Ogni controversia tra l'amministrazione e l'appaltatore, di qualsiasi natura essa sia, sarà definita come stabilito nel Dlgs 36/2023.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Sardegna.

Articolo 18 - Collaudo

Le operazioni di collaudo e la redazione del certificato di regolare esecuzione dovranno compiersi da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro tre mesi dal completamento della fornitura e messa in opera con le modalità previste dal Dlgs 36/2023.

L'appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione della Direzione dell'Esecuzione del Contratto, mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e verifica di tutte le installazioni.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti e/o non conformità, secondo quanto indicato nelle specifiche e nei documenti tecnici, nonché alla regola dell'arte, l'appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutte le attività propedeutiche all'oggetto della fornitura che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riterrà necessarie, includendoli nei tempi precedentemente assegnati.



Qualora l'appaltatore non ottemperi tali obblighi, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà disporre che si provveda d'ufficio e la relativa spesa ivi compresa, la penale per eventuali ritardi verrà dedotta dal credito residuo.

Sino all'approvazione del collaudo definitivo ed alla presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, l'impresa ha l'obbligo a suo totale carico, della custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere.

L'appaltatore resta, pertanto, responsabile di eventuali difetti di costruzione e/o posa in opera nonché di qualsiasi deficienza, determinata dalla inosservanza delle pattuizioni contrattuali che venisse rilevata all'atto del collaudo finale.

Articolo 19- Norme antinfortunistiche e richiami in materia di sicurezza durante le installazioni.

L'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii. per la salute e sicurezza sul lavoro garantendo ai lavoratori le misure generali di tutela ai sensi dell'articolo 15 del predetto testo unico.

Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia Generali che relative alla specifica fornitura e posa in opera affidata, vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro.

L'appaltatore è pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure sub appaltatori e terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, il contratto e le specifiche che egli abbia stabilito.

L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature e di mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzione e controlli del caso.

La Stazione Appaltante ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto e dall'applicazione delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro alle autorità competenti e preposte alle verifiche rispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

Nell'ipotesi progettuale, i lavori di installazione saranno svolti da un'unica impresa, pertanto, non si prevede la redazione del PSC.



Qualora, prima dell'inizio o nel corso delle attività di messa in opera, a seguito della rivista presenza anche non contemporanea di più imprese, dovesse riscontrarsi la necessità di, rientrare nel campo di applicazione del d.lgs. 81/2008 l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto, la quale provvederà alla sospensione delle attività per la nomina e le verifiche del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. La ripresa delle installazioni avverrà quando il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione avrà provveduto alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'Opera nonché all'analisi dei documenti predisposti dalle imprese.

L'appaltatore redigerà il piano operativo di sicurezza

[Articolo 20 - Rinvio alle norme vigenti](#)

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche.

II TECNICO

Per. Ind. Damiano Delussu